



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2025

Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	6
Dichiarazione di esclusione dell’AIR	»	10
Disegno di legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. —

Il presente disegno di legge novella la legge 5 marzo 2024, n. 21 recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

L'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), proroga da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. Conseguentemente il **comma 1, lettera a), n. 2)**, proroga da diciotto a ventiquattro mesi anche il termine per l'adozione degli eventuali decreti correttivi e integrativi.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), introduce il nuovo articolo 19-*bis* alla legge n. 21 del 2024, che prevede una ulteriore delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da esercitare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della medesima legge n. 21 del 2024. I principi e criteri direttivi previsti includono:

- alla **lettera a)**, l'individuazione, la selezione, la determinazione e il coordinamento delle condotte illecite e delle relative sanzioni, differenziando fra illeciti amministrativi e penali sulla base del criterio di offensività, prevedendo, altresì, criteri di tassativizzazione delle fattispecie di illecito;
- alla **lettera b)**, l'individuazione e la valorizzazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem*, nonché, ove opportuno, la definizione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative;
- alla **lettera c)**, la revisione di tutte le procedure sanzionatorie, al fine di garantire il rispetto di tempi certi, del contraddittorio, della pubblicità, della verbalizzazione tempestiva e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche prevedendo l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa e preventiva delle controversie a fini deflattivi del contenzioso;
- alla **lettera d)**, la revisione dell'attuale riparto di giurisdizione e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- alla **lettera e)**, la revisione dei poteri delle Autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato;
- alla **lettera f)**, il coordinamento tra le disposizioni del TUF e le disposizioni rilevanti in materia di ordinamento finanziario e contenute, nello specifico, nel testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» e nella legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari».

Il **comma 2** dell'articolo 19-*bis* descrive procedimento e tempistica secondo cui la delega sarà esercitata dal Governo, mentre il comma 3 prevede che il Governo possa adottare, ove necessario, uno o più decreti correttivi e integrativi, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi. reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 2** regola l'entrata in vigore della legge, prevedendo che questa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge modifica la legge 5 marzo 2024, n. 21 recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti».

L'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 19, commi 1 e 4 della legge n. 21 del 2024 al fine di:

- prorogare da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;
- prorogare da diciotto a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, anche i termini previsti per l'adozione degli eventuali decreti correttivi e integrativi.

Trattandosi di disposizioni di tipo procedurale – volte a prorogare i termini per l'esercizio del potere di emanare decreti delegati, nonché per l'esercizio del potere di adottare i relativi eventuali decreti integrativi e correttivi – non si ascrivono alle stesse effetti finanziari.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) introduce nella legge n. 21 del 2024 un nuovo articolo 19-bis, che conferisce al Governo una ulteriore delega per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 21 del 2024.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si prevede che, in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per gli schemi di decreti legislativi di cui al predetto comma 1, lettera b), la corrispondente relazione tecnica dovrà evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino copertura nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

09/01/2025



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Titolo: Schema di Disegno di Legge, recante "Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla Legge 5 marzo 2022 n. 21".

Referente ATN: Ufficio legislativo economia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'obiettivo del presente intervento legislativo è procedere ad una riforma sistematica della disciplina delle sanzioni amministrative e penali in materia di diritto dei mercati finanziari, in modo da garantire la proporzionalità e la dissuasività della sanzione, nel rispetto del diritto euro-unitario e della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo.

L'esigenza è emersa nell'ambito dei lavori relativi all'esercizio della delega di cui all'art. 19 della legge 5. Marzo 2024 n. 21, in particolare con riferimento alla necessità di provvedere ad una più ampia revisione dell'intero apparato sanzionatorio e non solamente limitato alle sole condotte riferibili agli emittenti, come previsto dal citato art. 19.

Il presente intervento risulta coerente con il programma di Governo ed in particolare con la legge 5 marzo 2024 n. 21 (legge capitali), volta a rendere più competitivo il sistema del mercato dei capitali italiano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Nell'ordinamento interno la disciplina è contenuta nel Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento legislativo conferisce una delega al Governo a modificare la normativa vigente ed in particolare il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, il decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il decreto legislativo 5 dicembre 2005 e la legge 28 dicembre 2005 n. 262.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo

comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari, e tutela della concorrenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il presente provvedimento legislativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi europei.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti procedure di infrazione in relazione alle materie oggetto del provvedimento legislativo in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questioni pregiudiziali sollevati dall'autorità giudiziaria italiana.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Risultano pendenti avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 45 ricorsi contro l'Italia relativi procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di vigilanza, in materia di prospetto, abusi di mercato, prestazione di servizio di investimento, adeguatezza patrimoniale e gestione dei rischi.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati Membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Con il presente disegno di legge delega non vengono introdotte nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di una legge delega, il presente provvedimento non introduce modifiche facendo ricorso della tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Trattandosi di una legge delega, il presente provvedimento non contiene disposizioni abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano sussistere altre deleghe aperte inerenti al medesimo oggetto del presente provvedimento legislativo ad eccezione di quella di cui all'articolo 19 della legge 5 Marzo 2024 n. 21.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all'emanazione della presente legge delega saranno emanati uno o più decreti legislativi in attuazione della stessa.

Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in seguito all'approvazione della presente legge delega, saranno possibili interventi in normativa secondaria da parte dell'Autorità di Vigilanza.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non si ravvisano le esigenze di cui sopra.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Provvedimento: Schema di Disegno di legge, concernente “*Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21, recante delega al governo per la riforma del regime sanzionatorio amministrativo e penale in materia di mercati finanziari*”.

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Referente AIR: Ufficio legislativo economia - *Ufficio competente:* Dipartimento del Tesoro – Direzione V – Ufficio III

Sintesi dell'AIR e principali conclusioni**Sezione 1 Contesto e problemi affrontati**

Il presente disegno di legge è il risultato di una più ampia iniziativa che ha preso le mosse dal *report “OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers (OECD Capital Market Series)”*, commissionato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato dall'OCSE alla fine di gennaio del 2020.

Successivamente, sempre su impulso del MEF è stata avviata, in raccordo con le Autorità di settore (Consob e Banca d'Italia), le Associazioni di categoria ed i principali operatori di mercato, un'analisi sistematica degli studi e delle criticità emerse dal citato *report* al fine di individuare aree della regolamentazione e delle prassi di vigilanza che apparissero particolarmente problematiche per la competitività dei mercati di capitali italiani.

Tale analisi ha prodotto quale risultato intermedio – e prodromico alla successiva realizzazione del presente disegno di legge - un documento, il menzionato Libro Verde, che è stato oggetto di una consultazione pubblica lanciata nei primi mesi del 2022 ed ampiamente partecipata dagli operatori di mercato, dalle Associazioni, nonché dagli esponenti del mondo accademico.

Nel Libro Verde si sono ravvisate diverse aree di possibile semplificazione e razionalizzazione, nonché l'individuazione di potenziali interventi tesi a migliorare il quadro normativo e regolamentare al fine di rendere più efficiente non solo l'accesso ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali, senza con questo ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati stessi.

Le riflessioni maturate nel Libro Verde si sono concretizzate nell'emanazione della legge 5 marzo 2024 n. 21, la quale all'art. 19 contiene una delega al Governo per una riforma della disciplina dei mercati finanziari contenuta nel Testo Unico della Finanza, incluso alcuni profili dell'apparato sanzionatorio.

Nell'ambito dei lavori relativi all'esercizio della delega è emersa la necessità di un ripensamento complessivo dell'intero apparato sanzionatorio, sia amministrativo che penale, in materia di mercato finanziari, tema non ricompreso nel perimetro della delega di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2024 n. 21.

Sezione 2-obiettivi dell'intervento e relativi indicatori

L'obiettivo della presente iniziativa legislativa è di realizzare una complessiva riforma dell'intero apparato sanzionatorio in tema di diritto dei mercati finanziari con le seguenti finalità. Possibili

indicatori, una volta a regime le innovazioni che saranno introdotte, potranno riguardare, con una comparazione rispetto all'attuale situazione: (i) il numero dei procedimenti avviati (ii) il rapporto tra numero procedimenti avviati e esiti (favorevoli o sfavorevoli) degli stessi (iii) la durata degli stessi. L'obiettivo è agire lungo le seguenti linee direttrici:

- a) Differenziare le condotte punibili con sanzioni amministrative da quelle punibili con sanzioni penali in base a criteri di offensività e tassatività;
- b) Garantire tempi certi per i procedimenti sanzionatori;
- c) Rivedere la risposta sanzionatoria alla luce del principio di proporzionalità;
- d) Rivedere la disciplina al fine dell'applicazione del principio del *ne bis in idem* e valutare le ipotesi nelle quali introdurre in maniera retroattiva il principio della *lex mitior*.

Sezione 3-Opzioni di intervento e valutazione preliminare

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative, ritenendo opportuno procedere ad una riforma complessiva piuttosto che limitata ad ambiti circoscritti.

Sezione 4-Comparazione delle opzioni e motivazione dell'opzione preferita

Non sono state prese in considerazione opzioni alternative all'intervento normativo in esame, ritenendo opportuno un intervento che, in maniera olistica e coordinata, affrontasse la riforma del complessivo impianto sanzionatorio e procedimentale.

Sezione 5-Modalità di attuazione e monitoraggio

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento sono: il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per gli aspetti di carattere normativo contenuti nel TUF, nonché le Autorità nazionali di vigilanza delegate all'adozione di atti regolamentari, i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella disciplina regolamentare europea e le Autorità nazionali ed europee che li vigilano.

Un'analisi delle conseguenze, anche in termini di rapporto costi/benefici potrà essere effettuato solo *ex post*, allorquando le nuove norme avranno prodotto i loro effetti, quindi in fase di monitoraggio, prendendo in considerazione un arco temporale sufficientemente ampio.

A livello nazionale, il controllo e il monitoraggio degli effetti dell'intervento regolatorio verranno svolti dal Governo - Ministero dell'economia - e dalle Autorità di vigilanza (nella specie, Consob e Banca d'Italia) che vigilano sull'applicazione delle norme secondo le rispettive attribuzioni.

In tale ambito, l'intervento normativo in esame sarà oggetto di una valutazione completa per verificarne l'efficacia e l'efficienza per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi prefissati e per decidere se siano necessarie nuove misure o modifiche. In particolare, verrà valutato se l'armonizzazione delle norme in materia riuscirà ad apportare chiari vantaggi in termini di tutela degli investitori e stabilità finanziaria e a garantire un ambiente trasparente e sicuro per l'intermediazione finanziaria, consentendo in tal modo agli investitori di concentrarsi sulla fattibilità dei progetti che desiderano sostenere, nonché riducendo in misura significativa la complessità e gli oneri finanziari e amministrativi per tutti i principali portatori di interessi

Sezione 6-Consultazioni svolte nel corso dell'AIR

Non sono state svolte consultazioni pubbliche durante il processo di redazione dell'AIR.

Sezione 7-Percorso di valutazione

La realizzazione dell'intervento normativo e le valutazioni che lo hanno determinato sono state svolte dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle Finanze

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21)

1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro »;

2) al comma 4, la parola: « diciotto » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro »;

b) nel capo I, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

« Art. 19-bis. – *(Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)* –
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e delle relative sanzioni, differenziando fra illeciti amministrativi e penali sulla base del criterio di offensività e prevedendo altresì criteri di tassativizzazione delle fattispecie di illecito;

b) individuazione dei casi di applicazione del principio del *ne bis in idem* ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della *lex mitior* in materia di sanzioni amministrative;

c) revisione di tutte le procedure sanzionatorie al fine di garantire il rispetto di tempi certi, del contraddittorio, della pubblicità, della verbalizzazione tempestiva e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, anche prevedendo l'introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa e preventiva delle controversie a fini deflattivi del contenzioso;

d) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato;

f) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data della trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può adottare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00